



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 251 DEL 15 APR. 2020

OGGETTO: L.R. 19/2002 e s.m.i. “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” – L.R. n. 03/2009 art. 25 “Accreditamento”.

Disciplina unica del procedimento di verifica in loco.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si definisce, in un’ottica di semplificazione dei procedimenti amministrativi e dei sistemi di accreditamento alla Formazione e dei Servizi per il Lavoro, il procedimento unico di verifica in loco per i due sistemi di accreditamento.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

- Vista la L.R. n.19/2002 e s.m.i.: "*Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati*";
- Vista la L.R. n. 03/2009 art. 25 “Accreditamento”;
- Vista la L.R. n. 54/2012 "*Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’*”;
- Vista la D.G.R. n. 2120/2015 “*Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002*”;
- Vista la D.G.R. n. 2238/2011 e s.m.i. “*Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art.25 legge regionale 13 marzo 2009 n.3)*”;
- Visto il DDR n. 1198/2012 “*Definizione del procedimento di audit. Modifica al DDR 731/2012*” relativo alle procedure di verifica in loco dei servizi al lavoro;
- Considerato che i due modelli di accreditamento alla Formazione ed ai Servizi per il Lavoro prevedono, nell'ambito di diversi procedimenti amministrativi, la verifica in loco come strumento di valutazione, controllo e collegamento con il sistema della formazione e dei servizi al lavoro regionale;
- Considerato che con la DGR n. 2120/2015 si era già proceduto ad un allineamento dei requisiti strutturali previsti da entrambi i modelli di accreditamento, in un'ottica di avvicinamento dei due sistemi di accreditamento regionali;
- Ritenuto opportuno, al fine di garantire maggiore trasparenza al sistema degli enti accreditati in relazione alle procedure di audit, ad oggi rinvenibili in due distinti provvedimenti -DDR n. 1198/2012 e DGR 2120/2015, Allegato B, adottare delle linee guida relative ad un procedimento unico di audit di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento;
- Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i., n. 03/2009 e n. 54/2012;
- Viste le DDGGRR n. 2238/2011 e s.m.i. e n. 2120/2015;
- Visto il DDR n. 1198/2012;

DECRETA

1. di approvare l'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, relativo alle linee guida sul “Procedimento unico di verifica in loco”;
2. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Firmato X - Dott. Alessandro Agostinetti -
IL DIRETTORE VICARIO
- Dott. Roberto Fabian -



PROCEDIMENTO UNICO DI VERIFICA IN LOCO

Introduzione

Il processo di audit è un elemento di valutazione degli Enti accreditati ed è trasversale a diversi procedimenti amministrativi quali: il primo accreditamento alla Formazione Professionale o ai Servizi per il Lavoro; il mantenimento dei requisiti di accreditamento in ambedue i sistemi di accreditamento e la variazione di sede operativa. L'audit può essere effettuato, ad ogni modo, in qualunque momento. L'ente è tenuto pertanto a tenere costantemente aggiornata la documentazione relativa ai requisiti di accreditamento.

Nei due sistemi di accreditamento, e nei diversi procedimenti amministrativi di cui al punto precedente, la verifica in loco mantiene sempre le medesime modalità come di seguito disciplinato.

L'audit, ovvero la valutazione della soddisfazione di alcuni requisiti di accreditamento, si realizza attraverso la visita in loco da parte di un auditor incaricato in cui viene verificata la coerenza tra la documentazione descritta negli atti precompilati e quanto riscontrabile oggettivamente, anche a campione, presso la sede operativa dell'Ente. La valutazione si completa con l'attività di verifica dell'ufficio.

Avvio del procedimento

Indipendentemente dalla tipologia di procedimento per cui viene realizzato un audit, l'Ente viene formalmente informato dalla Direzione regionale competente in merito alla pianificazione dell'audit presso la sede/i dell'Ente specificando, in base alla tipologia di procedimento avviato, i termini per la presentazione dei documenti debitamente compilati e per la realizzazione della verifica in loco.

Data della verifica in loco

L'Auditor incaricato della pianificazione e realizzazione della verifica in loco contatta il Referente per l'accreditamento – normalmente il Legale Rappresentante o un suo Delegato con atto di delega scritta - e stabilisce la data e la sede della verifica in loco.

Materiali e risorse umane da mettere a disposizione durante la verifica in loco

A seconda delle finalità dell'audit, l'Ente dovrà scaricare dal Sito internet regionale gli atti di audit. Questi saranno compilati ed inviati all'ufficio accreditamento secondo i termini e le modalità specificate per ogni tipologia di procedimento. Nel caso di mancato invio dei documenti entro i termini previsti, non avrà luogo la verifica in loco con le conseguenze del caso, quali l'avvio del procedimento di revoca nel caso del mantenimento dell'accreditamento o di rigetto dell'istanza in caso di primo accreditamento o di variazione di sede operativa.

L'Ente deve mettere a disposizione dell'incaricato un locale adeguatamente attrezzato con collegamento internet e deve assicurare la presenza del personale di riferimento per le seguenti funzioni: Direzione dell'Ente, Coordinamento progetti, Progettazione e Sviluppo e Docenza. Nel caso di audit ai Servizi al Lavoro deve essere presente almeno un OML.

Durata dell'audit in loco

La visita in loco presso ciascuna sede operativa accreditata si svolge al massimo in due giornate. Nel procedimento di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento alla Formazione, la verifica in loco avviene per tutte le sedi operative accreditate. Nel procedimento di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento per i Servizi al Lavoro, in caso di enti con più sedi operative, la Direzione competente si riserva di effettuare la verifica a campione delle sedi operative nella misura di massimo 4 sedi per ciascun soggetto accreditato. In questa ipotesi la documentazione da verificare è relativa solo alle sedi oggetto di audit.

La verifica in loco

Il sopralluogo avviene raccogliendo le evidenze oggettive tramite l'esame di documenti, colloqui con i Responsabili, il personale, gli operatori ed i collaboratori dell'Ente.

La verifica in loco si conclude con una riunione finale nel corso della quale l'auditor espone alla Direzione dell'Ente la sintesi dei risultati raggiunti. Si formalizzano anche eventuali Suggerimenti, Rilievi, Raccomandazioni, Note per l'ufficio e Riserve dell'ente.

Al termine della verifica in loco il resoconto della verifica viene sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Ente o da un suo Delegato e dall'auditor incaricato. Il resoconto di audit, adeguatamente circostanziato, documentato e sottoscritto (file in formato .pdf e successiva firma .p7m, sia da parte dell'auditor che del Legale Rappresentante o del suo Delegato), viene trasmesso dall'auditor alla Direzione regionale competente mentre una copia rimane agli atti dell'Ente.

Verifica da remoto

La Direzione regionale competente può prevedere anche l'audit da remoto. Il processo in termini generali prevede la trasmissione all'ufficio accreditamento dei resoconti di audit corredati delle evidenze documentali atte a soddisfare i singoli requisiti. Fa seguito un ritorno relativo alla documentazione presentata e la videoconferenza tra l'auditor ed il personale dell'Ente per un approfondimento su aspetti poco chiari o incompleti della documentazione esaminata.

Chiusura dell'audit

Al termine dell'audit, in caso di definizione negativa con rilievi, viene avviato il procedimento di sospensione o di revoca dell'accreditamento. In caso di definizione positiva senza rilievi, il procedimento amministrativo in cui è inserito l'audit prosegue secondo i termini e le modalità previste dalla normativa vigente.

Anche in caso di assenza di rilievi l'ufficio può riservarsi di richiedere ulteriori integrazioni alla documentazione o chiarimenti all'ente prima di definire il procedimento come negativo o positivo.

Definizioni

Auditor: persona qualificata per eseguire un audit. La Regione del Veneto, per lo svolgimento delle verifiche in loco, si può avvalere di esperti in accreditamento e in Sistemi di Qualità ovvero di proprio personale dipendente.

Evidenza oggettiva: informazioni, documentazione, dichiarazioni relative a fatti verificabili. L'evidenza oggettiva di audit, che può essere qualitativa o quantitativa, permette alla Direzione Regionale competente di determinare se i requisiti del modello di accreditamento sono rispettati.

Rilievo: descrizione di un fatto o di una circostanza che indica il mancato rispetto di un requisito previsto dal modello di accreditamento.

Raccomandazione: è un'azione indicata dall'auditor che viene consigliata per migliorare l'efficacia di un determinato requisito. L'effettiva implementazione viene verificata nel successivo audit. Il mancato accoglimento della raccomandazione comporta all'audit successivo la contestazione di un rilievo.

Suggerimento: nota di commento relativa al miglioramento del sistema dell'OdF.

Note per l'ufficio: indicazioni formulate dall'auditor su degli aspetti della visita di audit che necessitano di un approfondimento in fase di valutazione da parte dell'ufficio accreditamento.